

Affidamento in Concessione dell'aeroporto "F. Cappa" di Casale Monferrato

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTO il Codice della Navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO il Regolamento E.N.A.C. "*Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale*" il quale prevede, all'art. 4, comma 2, il rilascio della concessione degli aeroporti per l'aviazione generale con provvedimento diretto dell'Ente medesimo all'esito di selezione effettuata sulla base dei principi di evidenza pubblica previsti dal vigente codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO CHE in conformità all'art. 8, comma secondo, del d.lgs. n. 250/97, il Decreto Interdirettoriale n. 129 del 5 novembre 2003 ha assegnato in uso gratuito all'ENAC, nello stato di fatto e di diritto, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile costituenti l'aeroporto "F. Cappa" di Casale Monferrato, individuati e descritti nell'Annesso Tecnico e relativi allegati che costituiscono parte integrante del citato decreto;

TENUTO CONTO che l'E.N.A.C. ha indetto una procedura di selezione per l'affidamento dell'Aeroporto di Casale Monferrato pubblicando il bando di gara sulla GUUE n. 2017/S 244-510644 il 20 dicembre 2017, sulla GURI n. 148 del 27 dicembre 2017, nonché il 28 dicembre 2017 per estratto, su due quotidiani a



diffusione nazionale e due a diffusione regionale, pubblicando inoltre l'intera documentazione di gara sul sito istituzionale dell'ente;

CONSIDERATO che, all'esito della procedura di selezione, la *Società Aeroporto del Monferrato S.r.l* (di seguito S.A.M. S.r.l.) è risultata aggiudicataria per effetto della disposizione del Direttore Generale n. 20 del 4 giugno 2018;

PRESO ATTO che, così come previsto dal predetto Regolamento E.N.A.C. "*Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale*" l'Ente ha validato la struttura organizzativa della S.A.M. S.r.l. ed in particolare il responsabile provvisto di autonomia decisionale (nota E.N.A.C. n. 86452 del 3 agosto 2018) ed il responsabile tecnico (nota ENAC n. 87198 del 6 agosto 2018);

VISTA la convenzione stipulata, ai sensi del Regolamento precitato, con la S.A.M S.r.l , in data 27 settembre 2018 (prt ENAC n.106146 del 28 settembre 2018) per l'affidamento della concessione del sedime aeroportuale di Casale Monferrato;

TENUTO CONTO del verbale di consistenza dei beni redatto dalla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest in contraddittorio con la Società S.A.M S.r.l., così come risultante nella nota n. 124749/ETO del 13 novembre 2018 della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della concessione per l'aviazione generale dell'aeroporto di Casale Monferrato, avendo accertato il possesso da parte della Società S.A.M S.r.l. dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento E.N.A.C. "*Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale*"

DISPONE

Art. 1

1. L'affidamento in concessione alla S.A.M. S.r.l., ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento ENAC "*Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale*";
2. La durata dell'affidamento di cui al comma 1 è determinata in anni venti decorrenti dalla data del presente provvedimento ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione stipulata tra l'E.N.A.C. e la S.A.M S.r.l in data 27 settembre 2018 registro prot. n. 106146/DG del 28 settembre 2018, resa esecutiva per effetto del presente provvedimento.



Art. 2

1. L'eventuale trasferimento dei beni demaniali dell'aeroporto di Casale Monferrato in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 comporterà il subentro della Regione o dell'Ente locale interessato in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, incluso il rapporto concessorio.
2. Restano ferme le competenze dell'E.N.A.C. quale unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, così come previsto all'art.687 del Codice della Navigazione.

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art-24 D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Ega/